



VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 39 del 23 APRILE 2024

Oggetto: IPOTESI DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA VERTENZA TRA IL COMUNE DI BORGOMANERO E OPERATORE ECONOMICO

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTITRE** del mese di **APRILE**, alle ore **OTTO e minuti QUARANTACINQUE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Carica</i> | <i>Presente</i> |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| BOSSI SERGIO | SINDACO | SI |
| ZANETTA IGNAZIO STEFANO | VICESINDACO | SI |
| CERUTTI FRANCO | ASSESSORE | SI |
| ZANETTA ELISA LUCIA | ASSESSORE | SI |
| VALSESIA FRANCESCO CARLO | ASSESSORE | SI |
| CRISTINA ANNA | ASSESSORE | SI |
| <i>Totale Presenti: 6</i> | | <i>Totali Assenti: 0</i> |

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 11/12/2020 veniva espletata una procedura di gara sulla piattaforma Eprocurement di Arca Sintel, con scadenza il 18/12/2020, concernente l'impermeabilizzazione delle gradinate dello Stadio Comunale "Fedele Nino Margaroli" di Via Caduti nei Lager Nazisti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 500/SU del 21/12/2020 si aggiudicava ed affidava il lavoro a [OMISSIS], per un importo pari a € 12.000,00 oltre iva (€ 14.640,00 iva inclusa);
- [OMISSIS] eseguiva quanto oggetto del contratto nei primi giorni di giugno;
- appena comunicata l'avvenuta esecuzione dei lavori, personale dell'Ufficio Tecnico, unitamente a personale della [OMISSIS] compiva un sopralluogo presso l'impianto sportivo al fine di verificarne la relativa correttezza esecutiva;
- al momento del sopralluogo, sempre il personale dell'Ufficio Tecnico, però, contestava l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, procedendo, quindi, con le ritenute contestazioni;
- in pari data, [OMISSIS] riscontrava formalizzando la corretta esecuzione dei lavori, ad eccezione della zona di camminamento per la quale, tuttavia, dichiarava di aver già provveduto a contattare un tecnico di Mapei s.p.a. (società fornitrice del materiale di lavoro) per ottenere le indicazioni sulla procedura più idonea da eseguire;
- in data 13/12/2021, con nota prot. n. 0049157/21, [OMISSIS] comunicava, quindi, di aver provveduto al ripristino dei luoghi, sulla base delle indicazioni ricevute dalla succitata Mapei s.p.a. e chiedeva di poter procedere con la fatturazione;
- con nota prot. n. 0002578/2022 del 20/01/2022, il Dirigente dell'Area Tecnica, però, nuovamente denegava l'autorizzazione alla fatturazione contestando la corretta esecuzione dei lavori;
- in data 22/02/2022, l'avv. Emanuele Bianchi, legale che assiste [OMISSIS], con nota prot. n. 0008483/2022 del 22/02/2022, invitava il Comune di Borgomanero al pagamento dell'importo in fattura, ritenendosi altrimenti libero di agire nelle opportune sedi giudiziarie, constatando la conformità a contratto dell'opera di impermeabilizzazione;
- venivano effettuati, pertanto, due sopralluoghi a distanza di circa un mese, in data 03/03/2022 e in data 04/03/2022, al termine dei quali il Dirigente dell'Area Tecnica rinnovava le ragioni del rifiuto del pagamento alla ditta, esponendo i ritenuti inadempimenti;

Dato atto che, in esito ad articolata interlocuzione tra il Comune di Borgomanero, anche attraverso l'Avvocatura comunale, e l'appaltatore [OMISSIS] assistito dal proprio legale avv. Bianchi, si è pervenuti ad un'ipotesi di accordo transattivo in base al quale:

- il rapporto giuridico intercorso tra le parti di cui in premessa si considera risolto a tutti gli effetti;
- [OMISSIS] rinuncia alla pretesa del versamento del prezzo per l'opera prestata e contestata;
- il Comune rinuncia ad ogni azione o pretesa di garanzia e di risarcimento per le intercorse lavorazioni di cui alla premessa;
- le parti congiuntamente dichiarano che nulla per qualsivoglia titolo o ragione avranno a pretendere da ciascuna di esse e rinunciano reciprocamente a qualsiasi eccezione, domanda, diritto ed azione a qualunque titolo connesse in qualunque modo ai fatti oggetto della controversia descritta in premessa;
- il Comune di Borgomanero rinuncia alla garanzia di legge con liberazione di [OMISSIS] dal prestare qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria;
- le parti comparenti riconoscono, dandosene vicendevolmente atto, che il presente accordo, così come le reciproche rinunce e concessioni oggetto del medesimo che vengono espressamente accettate, soddisfano la comune esigenza di prevenire ed evitare

l'alea, le spese e le lungaggini del giudizio, senza che ciò comporti, con riferimento all'oggetto del medesimo, accettazione alcuna di responsabilità e/o acquiescenza alle avverse ragioni, a stralcio e transazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa dall'altra parte;

- le eventuali spese di transazione sono interamente compensate fra le parti e i legali rinunziano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 nuova legge professionale;

Considerato:

- l'ipotesi transattiva prevede reciproche rinunce tra le parti: [OMISSIS] rinuncia al corrispettivo e il Comune rinuncia a chiedere un risarcimento;
- l'oggetto della transazione è disponibile ai sensi dell'art. 1966 c.c.;
- il rapporto giuridico interessato dalla transazione presenta carattere di patrimonialità ai sensi dell'art. 1965 c.c.;
- si tratta di controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che potenzialmente può dare luogo a una vertenza giudiziaria civile;
- si verte su una prestazione effettivamente ricevuta dal Comune, ancorché ritenuta difforme dall'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale;
- la prestazione oggetto di transazione non riguarda altri soggetti tenuti all'adempimento;
- essendo esclusa dalla transazione qualsiasi insorgenza di impegno di spesa a carico del Comune (la transazione implica, anzi, il venir meno di un'obbligazione passiva a carico del Comune) deve ritenersi che la relativa competenza spetti alla Giunta comunale e che non sia richiesto il parere dell'organo di revisione contabile (art. 48 T.U.E.L.; visti pareri della Corte dei Conti sez. Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005; Par. n. 9/2005 sez. Campania; parere n. 16/07 sez. Piemonte Corte dei Conti; parere n. 26/08 della Corte dei Conti, sez. Lombardia; Cassazione civile, sez. III, 02/02/2005, n. 2072);

Considerato altresì che la transazione risponda a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento in quanto, a fronte della fisiologica, per quanto ridotta, alea di un eventuale giudizio e delle relative tempistiche e spese, anche riferite a probabili consulenze tecniche, la soluzione transattiva rimetta nell'immediatezza il Comune nella libera disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto, la cui necessità tuttora sussiste, mediante affidamento ad altro operatore economico;

Ritenuto pertanto opportuno definire in via transattiva, alle condizioni sopra espresse, la vertenza in questione;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare l'ipotesi di definizione transattiva della vertenza tra il Comune di Borgomanero e [OMISSIS] alle condizioni espresse in narrativa;
- 2) Di autorizzare pertanto il competente Dirigente ad approvare con propria determinazione lo schema di transazione e stipulare la transazione.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



Città di Borgomanero

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 23/04/2024

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 06/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 23/04/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 06/05/2024 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, li 06/05/2024

IL MESSO COMUNALE

Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
